

Versione anonimizzata

Traduzione

C-665/23 - 1

Causa C-665/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

8 novembre 2023

Ricorrente:

IL

Resistenti:

Veracash SAS

[OMISSIS]

IL, [OMISSIS] contro la sentenza emessa il 3 gennaio 2022 dalla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) [OMISSIS], nella controversia tra IL e la società Veracash, [OMISSIS] parte resistente in cassazione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi d'impugnazione.

[OMISSIS]

[riferimenti al diritto processuale]

Fatti e procedimento

- 1 Secondo la sentenza impugnata [OMISSIS], il 24 marzo 2017 la società Veracash, nei cui libri contabili IL aveva aperto un conto di deposito in oro, ha inviato una

nuova carta di prelievo e di pagamento all'indirizzo di IL. Sostenendo di non aver né richiesto né ricevuto tale carta e di aver subito quotidianamente, dal 30 marzo al 17 maggio 2017, prelievi non autorizzati dal proprio conto, IL ha citato in giudizio la società Veracash per ottenerne il rimborso e il risarcimento dei danni.

- 2 La sua domanda è stata respinta in primo grado e in appello con la motivazione, in particolare, che egli non poteva invocare le disposizioni dell'articolo L. 133-18 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) in quanto non aveva segnalato «senza indugio» alla società Veracash le operazioni controverse.

Richiamo delle norme applicabili

- 3 Le norme applicabili sono quelle in vigore al momento dei prelievi controversi, dal 30 marzo al 17 maggio 2017.

Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007

- 4 La direttiva 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, comprende un articolo 56 intitolato «Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento», che così dispone:

«1. L'utente dei servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

- a) utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso; e
- b) notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate».

- 5 Ai sensi dell'articolo 58 di detta direttiva, intitolato «Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto»:

«L'utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all'articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a

disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

- 6 L'articolo 60 della medesima direttiva, intitolato «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 58, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

2. Un'ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».

- 7 Secondo l'articolo 61 della direttiva, intitolato «Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento»:

«1. In deroga all'articolo 60 il pagatore sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha conservato in condizioni di sicurezza le caratteristiche di sicurezza personalizzate, dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

2. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

3. Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 56, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita.

4. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera b).

5. Se il prestatore di servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto

disposto dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento».

Diritto nazionale

8 La direttiva 2007/64/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (ordinanza n. 2009-866, del 15 luglio 2009, relativa alle condizioni sulla prestazione di servizi di pagamento e sull'istituzione di istituti di pagamento), la quale ha introdotto, tra l'altro, gli articoli L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 e L. 133-24 del codice monetario e finanziario, che riprendono le disposizioni degli articoli 56, 58, 60 e 61 della direttiva in esame.

9 Ai sensi dell'articolo L. 133-17, I, del codice monetario e finanziario, nella versione modificata dalla suddetta ordinanza, «l'utente di servizi di pagamento notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento o dei dati ad esso associati, ai fini del blocco dello strumento medesimo».

10 Ai sensi dell'articolo L. 133-18 del medesimo codice:

«Nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, notificata dall'utente secondo le condizioni previste all'articolo L. 133-24, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione non autorizzata e, se del caso, riporta il conto addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire contrattualmente una compensazione integrativa».

11 Ai sensi dell'articolo L. 133-19 dello stesso codice:

«I. – In caso di operazione di pagamento non autorizzata derivante dallo smarrimento o dal furto dello strumento di pagamento, il pagatore sopporta, prima della notifica prevista all'articolo L. 133-17, le perdite derivanti dall'uso di tale strumento, fino a un tetto massimo di 150 euro.

Tuttavia, il pagatore non è responsabile in caso di operazione di pagamento non autorizzata effettuata senza usare le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

II. – Il pagatore non è responsabile se l'operazione di pagamento non autorizzata è stata effettuata appropriandosi indebitamente, all'insaputa del pagatore, dello strumento di pagamento o dei dati ad esso associati.

Non è neppure responsabile in caso di contraffazione dello strumento di pagamento se, al momento dell'operazione di pagamento non autorizzata, il pagatore era in possesso del suo strumento.

III. – Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce mezzi adeguati per la notifica ai fini del blocco dello strumento di pagamento di cui all'articolo L. 133-17.

IV. – Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo agli obblighi menzionati agli articoli L. 133-16 e L. 133-17 intenzionalmente o con negligenza grave».

12 Infine, ai sensi dell'articolo L. 133-24 di detto codice:

«L'utente dei servizi di pagamento informa, senza indugio, il suo prestatore di servizi di pagamento relativamente a un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto ed entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o di mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al capo IV del titolo 1 del libro III.

Salvo il caso in cui l'utente sia una persona fisica che agisce per esigenze non professionali, le parti possono decidere di derogare alle disposizioni del presente articolo».

Esame dei motivi

Sul secondo motivo d'impugnazione, considerato nella sua prima parte:

Esposizione del motivo d'impugnazione

13 IL lamenta che la sentenza abbia sancito che non vi fossero motivi per condannare la società Veracash a restituirgli 794,513 grammi di oro o, in mancanza, di pagargli il valore in euro, e che abbia respinto tutte le altre sue domande, poiché «l'utente dei servizi di pagamento informa, senza indugio, il suo prestatore di servizi di pagamento relativamente a un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto ed entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o di mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento [OMISSIS]; nel caso di specie, la cour d'appel (Corte d'appello) ha ritenuto che IL non potesse invocare le disposizioni dell'articolo L. 133-18 del codice monetario e finanziario, in quanto l'utente di servizi di pagamento deve notificare “senza indugio” al prestatore un'operazione di pagamento non autorizzata, e che IL non avesse dimostrato di aver adempiuto a tale obbligo

poiché aveva inviato alla società Veracash un modulo di contestazione il 23 maggio 2017, quasi due mesi dopo il primo prelievo contestato, ove l'utente di una carta bancaria dispone di tredici mesi dalla data di addebito per effettuare tale notifica; pronunciandosi in tal modo, la cour d'appel (Corte d'appello) ha violato l'articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario, nella versione precedente all'ordinanza n. 2017-1252 del 9 agosto 2017».

Risposta della Corte

Ricevibilità del motivo d'impugnazione

14 [OMISSIS]

15 [OMISSIS]

16 Il motivo di impugnazione è [OMISSIS] ricevibile.

Fondatezza del motivo d'impugnazione

17 La soluzione della controversia dipende dalla questione se il prestatore di servizi di pagamento possa rifiutare di rimborsare l'importo di un'operazione non autorizzata qualora il pagatore, pur avendo notificato tale operazione entro tredici mesi dalla data di addebito, abbia tardato a farlo, senza che tale ritardo sia stato intenzionale o derivi da una negligenza grave da parte sua.

18 [IL], parte ricorrente, sostiene in via principale che l'utente di un servizio di pagamento dispone di tredici mesi dalla data di addebito per effettuare la notifica.

19 La società Veracash, parte resistente, risponde che se il legislatore, all'articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario, ha imposto all'utente di notificare senza indugio un'operazione non autorizzata, e al contempo ha previsto un termine di tredici mesi, è perché ha inteso fissare un doppio termine in cui il termine di tredici mesi rappresenta un termine massimo. Essa aggiunge che, tenuto conto degli interessi in gioco, è nell'economia di tale disposizione esigere che l'utente del servizio, non appena si accorga di un'anomalia, reagisca senza indugio notificando l'anomalia al suo prestatore.

20 Le disposizioni del codice monetario e finanziario applicabili alle controversie devono essere interpretate conformemente agli articoli della direttiva 2007/64/CE, che esse recepiscono.

21 La Cour de cassation (Corte di cassazione) afferma che un'interpretazione letterale dell'articolo 58 della direttiva 2007/64/CE può portare, come ha statuito la cour d'appel (Corte d'appello), a considerare che il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di rifiutare il rimborso dell'importo di un'operazione di pagamento non autorizzata per il solo motivo che l'utente dei servizi di pagamento ha tardato a notificarla, anche se la notifica è stata effettuata entro il termine di tredici mesi. Essa sottolinea che una simile interpretazione è supportata dal

considerando 31 di tale direttiva, il quale stabilisce, da un lato, che «l'utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta» e, dall'altro lato, che «[a] fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l'utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto (...). Se questo termine per la notifica è rispettato dall'utente, questi dovrebbe potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale».

- 22 Tuttavia, una tale interpretazione sembra difficilmente conciliabile con l'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, che prevede che il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate, in altre parole che è privato del suo diritto al rimborso, solo se, tra l'altro, non ha adempiuto, intenzionalmente o con negligenza grave, uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 della medesima direttiva, obblighi tra cui figura quello di notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento. Infatti, se, in ogni caso, il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore non è tenuto a rimborsare al pagatore l'importo di un'operazione di pagamento non autorizzata che quest'ultimo gli ha notificato tardivamente, diviene irrilevante che tale tardività sia intenzionale o sia dovuta a negligenza grave.
- 23 Interpretando l'articolo 58 della direttiva 2007/64/CE nella sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM (C-337/20, punto 36), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che «un utente che non abbia segnalato al suo prestatore di servizi di pagamento un'operazione non autorizzata, entro tredici mesi dal relativo addebito, non può far valere la responsabilità di tale prestatore, neppure sulla base del diritto comune e, pertanto, non può ottenere il rimborso di tale operazione non autorizzata», ma non si è pronunciata sulle conseguenze del mancato rispetto da parte del pagatore dell'obbligo di notificare senza indugio al proprio prestatore di servizi di pagamento la scoperta di un'operazione di pagamento non autorizzata.
- 24 Sebbene la Cour de cassation (Corte di cassazione) comprenda l'interesse a incitare il pagatore a dar prova di diligenza per quanto riguarda la notifica al suo prestatore di servizi di pagamento, le sembra, alla luce dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, che il legislatore dell'Unione non abbia voluto sanzionare qualsiasi ritardo, a prescindere dalle circostanze, con la privazione totale del diritto del pagatore al rimborso. Essa è incline ad interpretare tale direttiva nel senso che, al di fuori dell'ipotesi di un comportamento fraudolento del pagatore e di quella di una notifica effettuata dopo la scadenza del termine di tredici mesi, il fatto che il pagatore tardi a notificare al suo prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o un uso non autorizzato del suo strumento di pagamento non incide sul suo diritto al

rimborso delle perdite relative ad operazioni non autorizzate che una notifica effettuata senza indugio non avrebbe potuto impedire, e che il pagatore deve essere privato del diritto al rimborso solo delle perdite relative ad operazioni non autorizzate che una notifica senza indugio avrebbe consentito di evitare, a condizione che la tardività della notifica sia intenzionale o sia dovuta a negligenza grave da parte sua.

- 25 Poiché tuttavia l'esatta interpretazione degli articoli 56, 58, 60 e 61 della direttiva 2007/64/CE non è del tutto evidente, occorre sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali di cui al dispositivo della presente sentenza.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione, Francia):

visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RINVIA alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1°/ Se gli articoli 56, 58, 60 e 61 della direttiva 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, debbano essere interpretati nel senso che il pagatore è privato del diritto al rimborso dell'importo di un'operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al suo prestatore di servizi di pagamento l'operazione di pagamento non autorizzata, anche se lo ha fatto entro tredici mesi dalla data di addebito.

2°/ In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la privazione del diritto del pagatore al rimborso sia subordinata al fatto che il ritardo della notifica è intenzionale o è conseguenza di una negligenza grave da parte del pagatore.

3°/ In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il pagatore sia privato del diritto al rimborso di tutte le operazioni non autorizzate o solo di quelle che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva».

[OMISSIS]